



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

Roma, **13 DIC. 2006**

TRASMESSO VIA FAX

**SAVIP**  
Segreteria nazionale in persona del  
Legale rappresentante  
Via Pola, 93  
00040 - Pomezia  
fax 06/91900054

**A.N.C.R. - IVU Roma**  
Via G. Nicola De' Cesarini, 3  
00186 Roma  
Fax 06 22894507

p.c. **Presidente del Consiglio  
dei Ministri**  
Fax 06 67793543 / 6796894

**Procedimento n. 25208**

Prot. n. **16295**

*Comunico che la Commissione, nella seduta del 6 dicembre 2006, su proposta del Commissario Francesco Tufarelli delegato per il settore, ha adottato all'unanimità la seguente delibera:*

**Deliberazione 06/682**

**LA COMMISSIONE**

nel procedimento n. 25208, ha adottato all'unanimità la seguente delibera:

**PREMESSO**

1. che, con nota del 6 settembre 2006, la segreteria nazionale della SAVIP, aveva proclamato "tre giornate di sciopero, riguardanti il personale dipendente dall'istituto ANCR-IVU di Pomezia, con le seguenti modalità: dalle ore 5.00 del 11 settembre p.v. alle ore 5.00 del 14 settembre 2006";
2. che, nella seduta del 27 settembre 2006, la Commissione aveva deliberato di chiedere all'Istituto di vigilanza privata ulteriori notizie circa l'effettuazione delle giornate di sciopero in oggetto;

3. che, con nota del 28 settembre 2006, l'ANCR-IVU di Pomezia precisava che lo sciopero si era svolto nei giorni dall'11 al 13 settembre 2006;
4. che la Commissione, nella seduta del 4 ottobre 2006, deliberava l'apertura del procedimento ai fini della valutazione del comportamento di cui agli art. 4, comma 4 *quater*, e 13, lettera i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nei confronti della Segreteria nazionale della SAVIP per le seguenti violazioni: mancata osservanza dell'obbligo legale di preavviso, come previsto dall'art. 2 comma 1 della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 e dall'art. 4 della Regolamentazione provvisoria per il settore della Vigilanza, sicurezza e ordine pubblico (Delibera del 19 luglio 2006, n.06/431, pubblicata in G.U. dell'8 agosto 2006, n.183); mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione le quali, ai sensi dall'art. 2 comma 2 della citata legge e dell'art. 2 della suddetta Regolamentazione provvisoria, devono essere effettuate prima della proclamazione dello sciopero; eccessiva durata della prima azione di sciopero, la quale ai sensi dell'art. 6 della citata Regolamentazione provvisoria, non può essere superiore ad una giornata. La Commissione invitava, altresì, le parti a presentare osservazioni ed a chiedere, eventualmente, di essere sentite nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera stessa;
5. che, a seguito dell'apertura del procedimento di valutazione del comportamento, la segreteria nazionale del SAVIP (Sindacato Autonomo Vigilanza Privata), con nota dell'8 novembre 2006, pur contestando, da un lato, la scelta di far rientrare l'attività di vigilanza privata nel novero dei servizi pubblici essenziali e, dall'altro, la validità della stessa Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione di garanzia per il settore, aveva chiarito che, stante l'esiguo numero di iscritti alla propria organizzazione, l'adesione allo sciopero contestato era stata modesta e, dunque tale da non poter provocare alcuna lesione ai servizi pubblici essenziali. Nella stessa nota l'OS. chiedeva comunque di essere sentita per tramite del suo segretario nazionale, Vincenzo Del Vicario;
6. che, in data 5 dicembre 2006, la Commissione di garanzia aveva convocato in apposita audizione la segreteria nazionale del SAVIP (Sindacato Autonomo Vigilanza Privata);

### CONSIDERATO

1. che lo sciopero nel settore della vigilanza, sicurezza ed ordine pubblico è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2 comma 2, l. n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 adottata con delibera del 19 luglio 2006, n.06/431 e pubblicata in G.U. dell'8 agosto 2006, n.183;
2. che l'art. 2 comma 1 della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 come anche l'art. 4 della citata Regolamentazione provvisoria per il settore della Vigilanza, sicurezza e ordine pubblico impongono ai soggetti che proclamano lo sciopero l'obbligo di comunicare per iscritto con un termine di preavviso non inferiore a 10 giorni la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dello sciopero;

3. che l'art. 2, comma 2°, della citata legge, nonché l'art. 2 della predetta Regolamentazione provvisoria impongono ai soggetti che intendono proclamare uno sciopero il preventivo esperimento - con il datore di lavoro, in caso di conflitto aziendale, o con le associazioni dei datori di lavoro, in caso di conflitto ultraziendale - di una procedura di raffreddamento e di conciliazione;
4. che l'art. 6 della Regolamentazione provvisoria di cui ai precedenti punti stabilisce che la prima azione di sciopero non può essere superiore ad una giornata;
5. che, all'esito della istruttoria espletata, è emerso, invece, che la segreteria nazionale della SAVIP, ha proclamato uno sciopero, riguardante il personale dipendente dall'istituto ANCR-IVU di Pomezia, senza il rispetto degli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 del considerato;

### RITENUTO

tuttavia, che dall'istruttoria è emerso che, stante la scarsa consistenza associativa del sindacato proclamante, l'adesione allo sciopero da parte del personale dipendente dall'istituto ANCR-IVU di Pomezia, è stata bassissima e, dunque, ha prodotto un'interruzione del servizio quasi irrilevante e, comunque, tale da non aver arrecato pregiudizio ai diritti fondamentali degli utenti;

che in sede di audizione del 5 dicembre 2006 i rappresentanti della O.S. hanno sottolineato come la (allora) recente approvazione della Regolamentazione provvisoria (delibera del 19 luglio 2006, n.06/431 e pubblicata in G.U. dell'8 agosto 2006, n.183) non ha consentito una immediata conoscenza, soprattutto a livello locale e ai soggetti collettivi che non sono stati coinvolti nella fase procedurale dell'approvazione della medesima;

che può pertanto riconoscersi all'O.S. in indirizzo una presunzione di buona fede nella violazione della disciplina di settore;

### DELIBERA

per il caso in questione e senza che ciò assuma valore di precedente, di non procedere ad una valutazione negativa del comportamento della O.S. SAVIP;

### DISPONE

la comunicazione delle presente delibera alla segreteria nazionale del SAVIP (Sindacato Autonomo Vigilanza Privata), in persona del legale rappresentante, all'istituto ANCR-IVU di Pomezia, nonché la trasmissione della stessa delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13 lett. n) L.n.146/1990 e succ. modd..

IL PRESIDENTE  
(Antonio Martone)

FT/rs/gp  
08